S E N T E N Z A N . 8 6 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74617

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Tedeschi (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in via Circumvallazione n° 24 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

E

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 6 febbraio 2025 (omissis), militare nell'Esercito, ha evidenziato di essersi arruolato nel 1999

svolgendo precipuamente mansioni di "conduttore di automezzi"; e di esser stato inviato in missione in Bosnia nel 2003, per quasi sette mesi, in quel caso con compiti di "addetto alla logistica". Altresì egli ha lamentato che, in merito ad un'istanza presentata nel 2008 al fine di veder accertata la dipendenza da causa di servizio di un linfoma di Hodgkin, ascritto in settima categoria dalla Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) nel 2010, l'anno successivo il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere negativo riguardo alla dipendenza causale: che, dunque, era stata negata anche dal Ministero della Difesa, sempre nel 2011.

Perciò, sottolineando i fattori ambientali a cui era stato esposto durante quella missione in Bosnia ed il nesso eziologico tra di essi e la patogenesi del linfoma di Hodgkin, il (omissis) ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, in settima categoria: per ottenere la quale, nel 2023, aveva presentato una specifica istanza, rimasta però priva di riscontro.

2. Con comparsa depositata il 20 novembre 2025 si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo a tutto quanto attenga al riconoscimento della dipendenza causale per finalità diverse dall'eventuale attribuzione della pensione privilegiata; nonché resistendo nel merito alla domanda attorea, alla luce del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.

3. Con comparsa depositata l'indomani si è costituito anche l'INPS, anch'esso resistendo alla pretesa del (omissis).

4. Dopoché l'udienza del 2 dicembre 2025 si era conclusa con una riserva istruttoria, quest'ultima è stata sciolta con ordinanza depositata il 4 gennaio 2026: venendo assegnato termine al (omissis) per documentare l'evoluzione dell'infermità oncologica, posteriormente sia alla sua diagnosi, risalente al giugno 2008; sia

all'avviso della CMO, secondo cui nel 2010 quella patologia era "in fase di remissione".

Quindi, una volta che il 16 febbraio 2026 l'odierno ricorrente aveva prodotto documentazione a quel proposito, all'udienza del 24 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo infine data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Invero la documentazione versata in atti dal (omissis), che peraltro risale nel tempo non anteriormente al 2023, appare largamente incentrata su una patologia psichiatrica: la quale risulta denominata come "disturbo post traumatico da stress" (in sigla: DPTS), in due prescrizioni farmacologiche entrambe prive di data; nonché quale "sindrome ansioso – depressiva" a metà del 2023 stesso, con successiva evoluzione in "disturbo depressivo maggiore".

Tuttavia il ricorso è totalmente muto riguardo a tale patologia, al pari dell'istanza amministrativa presentata dal (omissis) nel 2008 (all. 1 al ricorso) o del relativo sollecito del 13 dicembre 2023 (all. 5 al ricorso stesso). Peraltro, in merito a quell'infermità psichiatrica, neppure fornisce maggiori ragguagli temporali la relazione Fotino 12 febbraio 2026, pure depositata dal (omissis) quattro giorni dopo.

6. Ciò posto, con specifico riguardo alla patologia oncologica l'ordinanza istruttoria è stata da lui evasa grazie alla relazione Svanera, datata 29 gennaio 2026, nella quale vengono meramente richiamati sei cicli di chemioterapia: ai quali, però, appare ovvio che il (omissis) abbia dovuto sottoporsi in un arco temporale circoscritto; e, soprattutto, immediatamente successivo alla diagnosi del linfoma di Hodgkin.

Invece non è stata minimamente documentata la concreta sottoposizione del paziente al *follow-up* riferito a tale patologia oncologica: atteso che, in quella medesima relazione Svanera, si rinviene nulla più che un generico e vago riferimento

a "… regolari controlli laboratoristici, clinici e strumentali e …" a "… regolari controlli pneumologici, cardiologici ed endocrinologi" effettuati dal (omissis), dopo il 2008.

7. In ogni caso, cioè quand'anche egli si fosse concretamente sottoposto al *follow-up* specificamente previsto in riferimento al linfoma di Hodgkin, appare insussistente l'interesse ad agire in tema di accertamento della dipendenza causale di una patologia che, almeno all'attualità, palesemente va reputata non ascrivibile a classifica; e che, oltretutto, già nel 2010 la CMO aveva considerato "… in fase di remissione" (all. 2 al ricorso).

Né a quest'ultimo riguardo, in capo all'odierno ricorrente, può reputarsi sufficiente l'eventuale persistenza di un peculiare profilo di rischio oncologico, in ipotesi maggiore rispetto a quello ascrivibile alla popolazione generale.

8. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, l'indubbia peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74617, proposto da (omissis) contro l'INPS ed il Ministero della Difesa:

1) rigetta la domanda proposta da Ciro (omissis);

2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.04.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli